

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1331

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di aliquota agevolata dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai pacchetti turistici per il rilancio del settore alberghiero

Presentata il 9 luglio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'anno trascorso è stato un anno da dimenticare per gli operatori italiani del turismo. I primi sei mesi del 2013 hanno registrato un'ulteriore accentuazione negativa delle dinamiche sfavorevoli che stanno investendo il comparto turistico e alberghiero nazionale. La crisi economica e finanziaria che persiste a livello europeo e nazionale, nonché l'inasprimento della pressione fiscale e contributiva, che si è particolarmente accentuata nel corso del Governo Monti, hanno contribuito in modo negativo e penalizzante ad allontanare i turisti nazionali ma, soprattutto, internazionali dalle strutture ricettive e in particolare da quelle di forte richiamo del nostro Paese.

L'ultimo monitoraggio mensile effettuato dall'Osservatorio turistico-alberghiero di Federalberghi ha stimato un crollo del 4,7 per cento dell'occupazione registrato tra gennaio e maggio di quest'anno rispetto allo stesso periodo del 2012. A questo si aggiunge il calo ulteriore delle presenze alberghiere (-0,8 per cento nei primi cinque mesi dell'anno) che rispecchia un turismo a due velocità, « con gli italiani in costante frenata (-4,7 per cento) e gli stranieri in crescita (+3,1 per cento), anche se spinti da tariffe al ribasso ». Tutto ciò rappresenta in termini economici, tra spese dirette e indirette, una perdita economica per il settore di almeno un miliardo di euro. Anche i segnali della sta-

gione estiva attuale non indicano dati incoraggianti, anzi confermano un *trend* negativo come evidenziato dalla Confesercenti, secondo cui quasi l'80 per cento degli italiani rimarrà a casa e non programmerà alcun tipo di vacanza turistica.

Occorrono pertanto significative e urgenti « vie d'uscita », ovvero nuove strategie e nuovi interventi normativi volti a sostenere il settore turistico nazionale, che costituisce un comparto essenziale ai fini del prodotto interno lordo.

La presente proposta di legge, pertanto, interviene attraverso un'agevolazione fiscale, volta alla riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), pari al 4 per cento, proprio per il settore turistico, con l'intento di contenere gli effetti negativi e penalizzanti della crisi economica in atto, al fine di frenare, da un lato, la caduta del mercato e, da un altro lato, la perdita dell'occupazione di quanti operano nel comparto del turismo.

L'articolo 1 prevede che nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'indicazione dei beni e servizi sottoposti all'aliquota IVA del 4 per cento, sia inserita anche l'organizzazione di pacchetti turistici e dei relativi servizi da parte di consorzi, reti e filiere di piccole e medie imprese turistiche operanti nel settore alberghiero, anche a conduzione familiare, caratterizzati da una particolare attenzione al turismo sostenibile e ambientale, dalla presenza di servizi turistici e culturali, di trasporto e di servizi assimilati, dalla vendita anche tramite la rete *internet* e dalla qualità dell'offerta in relazione al prezzo concorrenziale nell'alta e media stagione e da sconti nella bassa stagione.

L'articolo 2 stabilisce che i suddetti pacchetti turistici siano organizzati in col-

laborazione con gli enti pubblici locali o culturali, con gli enti pubblici turistici, con le agenzie di viaggio e di turismo e con le imprese di trasporto.

L'individuazione delle modalità di organizzazione dei pacchetti turistici sarà lasciata alle regioni, nella loro piena competenza in materia di turismo, sentite le associazioni di categoria del turismo e le associazioni del turismo sociale e di cittadinanza attiva maggiormente rappresentative sul territorio regionale, nel rispetto, come rilevato, delle competenze previste dall'ordinamento costituzionale in materia turistica. Si specifica, inoltre, che anche ai servizi turistici prodotti dalle imprese aderenti ai consorzi, reti e filiere di imprese turistiche e alla vendita dei medesimi servizi nella forma dei pacchetti turistici « tutto compreso » si applica l'aliquota IVA del 4 per cento, introdotta dall'articolo 1.

Le spese per l'istituzione dei consorzi e per la promozione dei pacchetti turistici « tutto compreso » sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 3, che prevede le disposizioni relative alla copertura finanziaria della proposta di legge, attraverso l'aumento dell'accisa sui tabacchi lavorati e sugli alcolici.

In definitiva, con la presente proposta di legge, si intende salvaguardare le migliaia di piccole e medie imprese turistico-alberghiere del nostro Paese, comprese quelle a conduzione familiare, particolarmente esposte alle turbolenze dei mercati nonché al « terremoto » economico di questi anni, attraverso un sostegno fiscale concernente la riduzione dell'aliquota dell'IVA pari al 4 per cento (attualmente è al 10 per cento) che, com'è avvenuto in Spagna, dove essa è stata ridotta al 7 per cento, è servito a rilanciare un settore che rappresenta un volano basilare per l'intera economia del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui pacchetti turistici per il rilancio del settore alberghiero).

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 37) è inserito il seguente:

« 37-bis) predisposizione dei pacchetti turistici previsti dall'articolo 34 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e dei relativi servizi, da parte di consorzi, reti e filiere di piccole e medie imprese turistiche, operanti nel settore alberghiero, anche a conduzione familiare, finalizzati alla promozione del turismo sostenibile e ambientale e caratterizzati dalla presenza di servizi turistici e culturali, di trasporto e di servizi accessori, dalla vendita anche tramite la rete *internet* e da un prezzo competitivo; ».

ART. 2.

(Incentivi all'organizzazione di pacchetti turistici concorrenziali o scontati).

1. I pacchetti turistici di cui al numero 37-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, sono organizzati in collaborazione con gli enti pubblici locali o culturali, con gli enti pubblici turistici, le agenzie di viaggio e di turismo e con le imprese di trasporto.

2. Le modalità di organizzazione dei pacchetti di cui al comma 1 sono stabilite dalle regioni, sentite le associazioni di categoria del turismo e le associazioni del turismo sociale e di cittadinanza attiva

maggiormente rappresentative sul territorio regionale, nel rispetto delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione.

3. Le spese per l'istituzione dei consorzi, delle reti e delle filiere di cui al numero 37-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché per la promozione dei pacchetti turistici di cui al medesimo numero 37-bis), sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 3 della presente legge.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 40 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante le maggiori entrate determinate dall'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'accisa sui tabacchi lavorati previste dall'articolo 39-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro per l'anno 2013.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote stabilite dall'allegato I annesso al testo unico, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

€ 1,00



17PDL0013360